

	COPIA CONFORME	
	REPERTORIO N.79027	RACCOLTA N.38719
	VERBALE DI RIUNIONE	
	DEL CONSIGLIO GENERALE DELLA FONDAZIONE ALARIO PER ELEA VELIA	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'anno duemiladiciannove il giorno sette del mese di	
	gennaio, in Salerno nel mio studio al Corso Garibaldi n.194,	
	ove richiesto, alle ore diciotto.	
	Innanzi a me dr. RAIMONDO MALINCONICO, Notaio in Salerno,	
	iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile di Salerno, è	
	presente il signor:	
	- D'AIUTO Marcello , avvocato, nato a Vallo della Lucania	
	(SA) il 6 maggio 1983, residente in Casalvelino (SA) alla	
	Frazione Vallo Scalo, Via Dei Pini n. 28, domiciliato per la	
	carica presso la sede sociale, il quale interviene al	
	presente atto nella qualità di Presidente della "FONDAZIONE	
	ALARIO PER ELEA VELIA" , con sede in Ascea (SA), Frazione	
	Marina, Viale Parmenide, Palazzo Alario, codice fiscale	
	93002550650, riconosciuta dalla Regione Campania con decreto	
	presidenziale n. 350 del 22 gennaio 1988 ed iscritta al n.	
	13 - ex n. 421 del Tribunale di Salerno - del Registro delle	
	persone giuridiche private della Regione Campania.	
	Il costituito, della cui identità personale e qualità io	
	Notaio sono certo, mi dichiara che con lettera prot.n.159	
	del 22.12.2018 ed inviata in pari data, è stato regolarmente	

	convocato, a norma di statuto, per questo giorno e luogo e	
	per le ore diciotto il Consiglio Generale della predetta	
	Fondazione per discutere e deliberare sul seguente	
	Ordine del Giorno	
	- modifica dello Statuto della Fondazione Alario per Elea	
	Velia ONLUS finalizzata all'acquisizione della qualifica di	
	"impresa sociale" nel contesto della riforma del Terzo	
	Settore;	
	- attribuzione al Presidente e all'Amministratore Delegato,	
	congiuntamente tra loro, del potere di apportare allo	
	statuto le eventuali modifiche richieste da parte delle	
	Amministrazioni vigilanti;	
	- varie ed eventuali.	
	Il costituito D'AIUTO avv. Marcello mi richiede di assistere	
	ai lavori dell'assemblea per far constare da pubblico	
	verbale le risultanze e le deliberazioni che la stessa andrà	
	ad adottare.	
	Alchè aderendo io Notaio dò atto di quanto segue.	
	Assume la presidenza dell'adunanza, ai sensi dell'articolo	
	10.7 dello Statuto, e comunque su designazione unanime dei	
	presenti,	
	CONSTATATO E FATTO CONSTATARE	
	che il Consiglio Generale è stato ritualmente convocato ai	
	sensi dello Statuto per il giorno 5 gennaio 2019 alle ore	
	diciotto in prima convocazione e per la data odierna alle	

	ore diciotto in seconda convocazione;	
	che sono presenti numero dieci (10) consiglieri su numero	
	diciotto (18) membri, come da foglio di presenze che si	
	allega sotto la lettera "A", previa espressa dispensa dalla	
	lettura avuta da me Notaio dal costituito e dagli	
	intervenuti;	
	== che del Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre	
	ad esso costituito nella qualità di Presidente, i	
	consiglieri signori predetti ed indicati nel foglio presenze;	
	== altresì dà atto che del Collegio Sindacale non vi è alcun	
	componente non essendoci la necessità della presenza di tale	
	organo;	
	DICHIARA	
	la seduta validamente costituita ed atta per discutere e	
	deliberare sull'ordine del giorno sopra trascritto, ai sensi	
	dell'art.17 comma 3 d.lgs.112/17 ed art.101 comma 2	
	d.lgs.117/17.	
	Il Presidente, in ordine al primo punto dell'ordine del	
	giorno, riferisce che il Consiglio Generale è chiamato ad	
	approvare le modifiche dello Statuto perché sia adeguato	
	alle recenti riforme del Terzo Settore, adeguamento al quale	
	si è lavorato da tempo in vista della imminente scadenza del	
	termine per l'adeguamento fissato in 18 mesi dall'entrata in	
	vigore/del D.Lgs. 112/17 e solo recentissimamente prorogato	
	all'agosto del 2018 con il d.lgs.98/18.	

	L'intenso lavoro di approfondimento fin qui compiuto ha	
	suggerito di optare per l'adozione di tutte le modifiche	
	necessarie ad assumere la qualifica di "impresa sociale"	
	disciplinata dal D.Lgs.112/2017 che pare essere la più	
	rispondente alle esigenze organizzative e programmatiche	
	della Fondazione oltre che all'esigenza di mantenere fermi	
	gli elementi organizzativi essenziali e gli scopi	
	originariamente indicati dalla Fondatrice senza trascurare,	
	nel procedere all'adeguamento, l'esigenza di intervenire su	
	disposizioni che nel tempo non hanno trovato attuazione e	
	sulle quali - con specifico riguardo a quelle relative	
	all'ordinamento interno, all'amministrazione e alla	
	composizione degli organi - è apparso opportuno intervenire	
	nel contesto dell'adesione ai diversi requisiti previsti	
	dalla riforma.	
	Il Presidente dichiara che un documento analitico	
	dell'operazione odierna è stato depositato presso la sede	
	della fondazione e lo stesso è stato reso disponibile e	
	prelevabile in copia per i consiglieri richiedenti.	
	Passando al secondo punto all'ordine del giorno il	
	Presidente ricorda che il testo statutario è sottoposto ad	
	una prima verifica dell'Ufficio del Registro delle Imprese	
	per ciò che inerisce l'iscrizione della Fondazione nella	
	sezione speciale delle Imprese Sociali, della Regione	
	Campania che esercita la vigilanza sulle Fondazioni, nonché	

	del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o suoi	
	delegati. Il gruppo di lavoro che ha lavorato sulle	
	modifiche statutarie ha svolto un'attenta analisi e nel	
	rispetto delle norme, non può escludersi, tuttavia, che le	
	Amministrazioni vigilanti muovano rilievi cui sarà opportuno	
	intervenire con immediatezza. Considerato che si tratterà di	
	meri interventi di ulteriore adeguamento in linea con i fini	
	fondamentali di quanto appena deliberato appare opportuno,	
	per snellezza operativa, delegare ogni modifica statutaria	
	fosse richiesta dalle dette amministrazioni al Presidente e	
	all'Amministratore delegato congiuntamente.	
	L'adunanza, udito il Presidente, dopo breve discussione,	
	all'unanimità, con votazione espressa per alzata di mano	
	delibera	
	== di approvare il nuovo testo dello Statuto nella sua	
	redazione aggiornata e la nuova denominazione della	
	Fondazione "" Fondazione Alario per Elea Velia Impresa	
	Sociale "";	
	== di conferire mandato ed i più ampi poteri al Presidente	
	ed all'Amministratore Delegato, congiuntamente tra di loro,	
	al fine di apportare allo statuto le eventuali modifiche	
	richieste da parte delle Amministrazioni vigilanti, e	
	depositare presso il competente Registro delle Imprese il	
	revisionato statuto.	
	Il presidente, all'esito della deliberazione sopra assunta,	

[illegible]



FONDAZIONE ALARIO PER ELEA-VELIA

Allegato 'A'
Repertorio N. 78027
Raccolto N. 38713

REGISTRO PRESENZE
RIUNIONE DEL CONSIGLIO GENERALE DEL _07/01/2019_

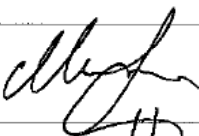
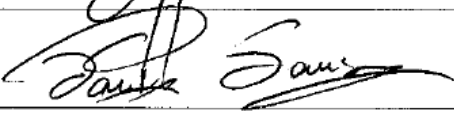
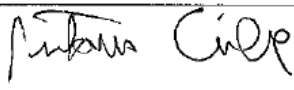
NOMINATIVO	FIRMA
ACCETTA RAFFAELE Consigliere	
AMENDOLA ADALGISO Presidente onorario	
CHIRICO FRANCESCO Consigliere Fondatore	
CHIRICO TOMMASO Amministratore Delegato	
D'AIUTO MARCELLO Presidente	
D'ALESSANDRO MANFREDO Consigliere	
D'ANGIOLILLO PASQUALE Consigliere	
DURAZZO FRANCESCO Consigliere	
FASOLINO ANTONIO Consigliere	
IANNICELLI EDMONDO Consigliere	
LISI PIETRO Consigliere	
MARTORANO MARCO Consigliere	
PASSARIELLO FRANCESCO Consigliere	

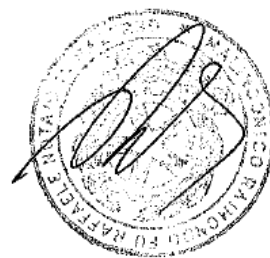


Viale Parmenide, loc. Marina | 84046 Ascea SA
tel +39 0974 971197 | fax + 39 0974 971269
www.fondazionealario.it | info@fondazionealario.it
C.F. 93002550650 | P. IVA 04095190650

Organismo di Formazione e
Agenzia per il Lavoro con
sistema di Gestione per la Qualità
certificato ISO 9001:2008



NOMINATIVO	FIRMA
SANSONE MARCO Consigliere	
SANSONE PANTALEO Consigliere	
VAIRO GUGLIELMO Consigliere	
VITERALE TONI ANTONIO Consigliere	
VOZA ITALO Consigliere	
RAPPRESENTANTE SOCIO DI DIRITTO COMUNE DI ASCEA	NOMINA NON PERVENUTA
RAPPRESENTANTE SOCIO DI DIRITTO BANCA DEL CILENTO	NOMINA NON PERVENUTA
RAPPRESENTANTE SOCIO DI DIRITTO COMUNE DI VALLO DELLA LUCANIA	NOMINA NON PERVENUTA
PISAPIA GIUSEPPE Presidente Collegio Sindacale	
BARATTA RAFFAELE Componente Collegio Sindacale	
CAMMARANO ANNARITA Componente Collegio Sindacale	



COPIA CONFORME

ALLEGATO B) REPERTORIO N.79027 RACCOLTA N.38719

STATUTO

Articolo 1 – Costituzione, denominazione, sede, durata

1. La “Fondazione Alario per Elea Velia” viene costituita per volontà della Signora Gaetanina Alario in data in data 6 maggio 1986, a rogito del notaio Carlo Alberto Festa, repertorio 42133, raccolta 11516.
2. La denominazione della Fondazione è “Fondazione Alario per Elea Velia – Impresa Sociale”. Negli atti e nella corrispondenza deve farsi sempre uso della indicazione “impresa sociale”.
3. La Fondazione ha sede in Ascea (SA), Viale Parmenide, Frazione Marina, presso il Palazzo Alario.
4. La Fondazione non ha limiti di durata.

Articolo 2 – Scopi, missione e oggetto della Fondazione

1. La Fondazione è una istituzione non commerciale e senza scopo di lucro. Quale impresa sociale, è un ente privato che, nel quadro della legislazione italiana per gli Enti del Terzo Settore, opera per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti, e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di quanti siano interessati alle sue attività.
2. Missione primaria della Fondazione è - quanto al territorio del Cilento - quella di valorizzare la memoria della civiltà eleatica quale elemento significativo dell'identità culturale della comunità locale, contribuendo, attraverso il miglioramento del suo livello sociale e della qualità di vita, a ridurre le cause dello spopolamento delle aree interne e l'esodo delle ri-

sorse più attive. Missione della Fondazione è, inoltre, - a livello naziona-

le ed internazionale - quella di far conoscere le risorse ambientali, storiche ed umane del Cilento sia direttamente, sia attraverso iniziative di scambi culturali con altri Enti del Terzo Settore che perseguono scopi analoghi, determinando sinergie per promuovere presso la popolazione la crescita dell'impegno e delle responsabilità civili, della solidarietà sociale e dello sviluppo locale.

3. La Fondazione opera nei settori ed esercita le attività di interesse generale appresso elencati:

a) ricerca scientifica di particolare interesse per lo sviluppo del territorio, formazione universitaria e post-universitaria; anche attraverso l'istituzione di appositi Centri, l'attività di ricerca, studio e didattica potrà avere ad oggetto materie di interesse scientifico, tecnologico, socio-economico, agro-alimentare e umanistico con particolare attenzione al pensiero antico, alla scuola eleatica, alla storia del territorio cilentano, alla civiltà ellenica dell'Italia Meridionale, all'arte antica e al teatro greco-romano, a supporto delle quali la Fondazione raccoglie un patrimonio bibliografico e audio-visivo, e - anche avvalendosi delle tecnologie digitali - organizza servizi di diffusione della ricerca e di accesso al patrimonio documentario;

b) educazione, formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e/o al successo scolastico e formativo, istruzione e formazione professionale e linguistica, alta formazione e formazione permanente, azioni di trasferimento tecnologico e diffusione dell'innovazione, promozione imprenditoriale anche attraverso il mi-

crocredito, erogazione di servizi finalizzati all'inserimento o al reinseri-

mento nel mercato del lavoro anche attraverso la gestione di processi di identificazione, validazione, certificazione delle competenze in qualsiasi contesto acquisite, animazione culturale, accompagnamento dei processi di sviluppo locale. Tali attività saranno principalmente tese a valorizzare le risorse umane del territorio del Parco Nazionale del Cilento e di altre aree del Meridione ed a favorire l'inclusione e l'integrazione sociale delle persone svantaggiate e dei migranti. La Fondazione potrà promuovere e realizzare - anche nell'interesse e per conto delle amministrazioni comunali, provinciale e regionale, dell'Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, e di altri enti pubblici e privati - progetti formativi e di aggiornamento professionale di cittadini, operatori, quadri e dirigenti, orientati all'inserimento professionale e alla qualità del lavoro o finalizzati all'acquisizione di competenze adeguate ai bisogni di sviluppo del territorio e delle sue attività economiche;

c) organizzazione e gestione - anche attraverso l'utilizzo di tecnologie e strumenti innovativi in un integrato ed interattivo rapporto con le attività dell'uomo - di attività finalizzate, alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla attivazione, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale materiale e immateriale, e del paesaggio con particolare attenzione alle emergenze del Parco Nazionale del Cilento, specialmente in funzione della organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale, anche in ambito di agricoltura sociale, e della diffusione - a livello locale, nazionale ed internazionale - della conoscenza dei risultati ottenuti e delle espe-

rienze compiute, nella prospettiva di realizzare un modello di “Svilup-

po sostenibile nel Cilento” ripetibile in altre aree territoriali oggetto di crisi sociale, culturale ed economica;

d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale e/o con finalità educativa, incluse le attività - anche editoriali - di promozione e diffusione della cultura, al fine di fornire – attraverso la gestione diretta o affidata a terzi dei beni costituenti il Complesso Alario - i servizi che il Consiglio di Amministrazione riterrà utili per il raggiungimento degli obiettivi definiti dal Consiglio Generale;

e) compiere ogni attività connessa o comunque riconducibile a quelle indicate ai punti precedenti, avuto particolare riguardo all’evoluzione ed ai processi di innovazione del contesto socio-economico e tecnologico, e comunque ogni azione di promozione, attivazione e valorizzazione dei beni di interesse artistico e storico, dell’arte, della natura e dell’ambiente, nonché di promozione e diffusione di beni relazionali necessari alla convivenza civile e alla coesione sociale.

4. La Fondazione elabora i suoi programmi e sviluppa la propria azione assumendo iniziative dirette e partecipando a gare e ad iniziative di terzi. All’uopo la Fondazione può promuovere e svolgere, attraverso opportuni accordi e convenzioni, progetti e servizi di assistenza tecnica per lo sviluppo culturale, sociale, economico, ambientale richiesti da Amministrazioni pubbliche o da soggetti da questa partecipate. La Fondazione può operare e promuovere l’attivazione di organismi di ricerca applicata e di strutture socio-formative di vario genere, anche in partnership con amministrazioni locali, rappresentanze sociali e soggetti pubblici e priva-

ti, nonché costituire associazioni e consorzi, assumere partecipazioni in

società di capitale e stabilire forme di collaborazione con altri soggetti.

- f) Le attività di interesse generale di cui alle lettere da a) a d) sono svolte in via principale e dovranno, pertanto, generare ricavi in misura superiore al settanta per cento dei ricavi complessivi, secondo i criteri di computo definiti con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Articolo 3 - Patrimonio e finanza

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dai beni immobili descritti nell'atto costitutivo della Fondazione e dalle nuove costruzioni ed opere che ivi insistono;
- b) dal credito nei confronti del Comune di Ascea per effetto della costruzione della circumvallazione di Marina di Ascea sui suoli già della fondatrice in catasto al foglio 53 nn.16-17-18-378-377 e 351 attualmente oggetto del giudizio RG 21489/17 pendente presso la Suprema Corte di Cassazione avverso la sentenza n. 589/2016 della Corte d'Appello di Salerno;
- c) dai beni che, con le prescritte autorizzazioni, perverranno alla Fondazione attraverso donazioni, oblazioni, legati ed erogazioni di quanti, condividendone le finalità, hanno volontà di contribuire al loro conseguimento.

2. I mezzi economici per il funzionamento della Fondazione sono costituiti:

- a) dai proventi della gestione, inclusa la gestione degli immobili di cui al comma precedente lettera a) e dai frutti del credito di cui al comma precedente lettera b);

b) dai contributi e finanziamenti dello Stato, della Regione, della Provin-

cia, di Enti Locali, di Istituti di Credito e di Enti Economici pubblici;

c) da qualunque donazione o provento che pervenga alla Fondazione, direttamente o indirettamente, con destinazione al finanziamento delle attività da essa svolte.

3. Gli utili e gli avanzi di gestione possono essere destinati esclusivamente allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio.

4. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Articolo 4 - Organi

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio Generale
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente
- l'Organo di Controllo

Articolo 5 – Composizione del Consiglio Generale

1. Il Consiglio Generale è composto da tre categorie di Consiglieri:

- Consiglieri di diritto
- Consiglieri ordinari
- Consiglieri benemeriti

2. I Consiglieri, quale che sia la categoria cui appartengono, hanno i medesimi diritti di voto, non hanno diritto né a compensi né a rimborsi spese in

ragione della carica, che è da intendersi ad ogni effetto onorifica.

Articolo 6 – Consiglieri di diritto

1. Sono di diritto componenti del Consiglio Generale:
 - a) il successore della Fondatrice Sig.ra Gaetanina Alario, avv. Francesco Chirico;
 - b) n. 15 persone designate dal successore della Fondatrice, scelte tra soggetti rappresentativi del territorio cilentano, personalità di spicco della società civile ed esperti nel campo di azione della Fondazione;
 - c) n. 1 persona designata dai lavoratori della Fondazione e n. 1 persona designata dagli utenti della Fondazione.
2. Il successore della Fondatrice, avv. Francesco Chirico, è Consigliere di diritto vita natural durante, e dopo di lui sarà Consigliere di diritto il suo successore legittimo con il più stretto grado di parentela. In caso di più successori legittimi con medesimo grado di parentela, questi provvederanno alla nomina del successore, nominandolo a maggioranza. In caso di parità di voti, prevarrà il voto del più anziano fra i successori. Analoga procedura sarà adottata alla morte di ciascun successore.
3. I Consiglieri di cui al comma 1, lettere b) e c), ferma restando la possibilità di reiterazione della nomina, durano in carica tre anni, che intercorrono dalla seduta di primo insediamento a quella di approvazione del bilancio relativo all'esercizio del terzo anno di carica, e, comunque, in regime di proroga, fino all'insediamento dei Consiglieri nominati ai sensi dei commi seguenti.
4. La designazione dei Consiglieri di cui al comma 1 lett. b) sarà effettuata dal successore della Fondatrice di cui al comma 2 almeno 20 giorni pri-

ma della seduta del Consiglio Generale convocata per l'approvazione

del bilancio relativo al terzo esercizio di cui al comma precedente, informandone il Consiglio di Amministrazione affinché convochi, unitamente al Consiglio Generale uscente, la seduta di primo insediamento dei nuovi designati.

5. La designazione dei Consiglieri di cui al comma 1 lettera c) andrà effettuata nel medesimo termine di cui al comma 4 su sollecitazione del Presidente. Egli inviterà i lavoratori a tenere apposita riunione nella quale, a maggioranza dei presenti, gli stessi procederanno nelle modalità che riterranno più opportune, purché la designazione consti da verbale. Il Presidente, inoltre, con avviso pubblicato sul sito istituzionale almeno 30 giorni prima, indirà una consultazione tesa alla designazione del Consigliere di emanazione degli utenti. Alla consultazione si procederà con modalità che saranno determinate con un regolamento approvato dal Consiglio Generale.
6. La partecipazione alla seduta di primo insediamento da parte dei Consiglieri designati ai sensi dei commi precedenti implica accettazione della carica. Il Consigliere che fosse impedito a partecipare alla seduta può accettare la carica con comunicazione scritta, anche successiva alla seduta.
7. Il Consiglio Generale è validamente costituito purché abbiano accettato la carica almeno dieci dei Consiglieri nominati. Per colmare le cariche rimaste vacanti - sia in caso di mancata accettazione, sia in caso di dimissioni o decadenza - si procederà nelle forme descritte ai commi precedenti.

Articolo 7 – Consiglieri Ordinari

1. Sono Consiglieri Ordinari le persone fisiche e giuridiche – queste ultime in persona del rispettivo legale rappresentante – che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione nominerà a seguito di richiesta scritta ad esso presentata nella quale il richiedente si impegna, a titolo di liberalità ma irrevocabilmente, a versare - per un periodo di almeno tre anni - un contributo non inferiore a € 2.500,00 (euro duemilacinquecento) destinato al funzionamento della Fondazione.
2. Ai fini della nomina, il Consiglio di Amministrazione si atterrà al principio di non discriminazione, fermo restando quanto previsto all'articolo 16.
3. Avverso le decisioni del Consiglio di Amministrazione di accoglimento o rigetto della richiesta di nomina a Consigliere Ordinario è ammesso, da parte di chiunque vi abbia interesse, reclamo al Consiglio Generale che può avvenire con la sola formalità della consegna di osservazioni scritte all'indirizzo del Presidente. Il Consiglio Generale decide – ugualmente senza formalità, esprimendo un giudizio insindacabile – nella prima seduta utile. Si applica, in quanto compatibile, il disposto dell'art. 23 del D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche e integrazioni.
4. La carica di Consigliere Ordinario della Fondazione si acquista con la comunicazione della nomina da parte del Consiglio di Amministrazione e con il versamento della somma dovuta per il primo anno, e si perde nel caso in cui, decorsi trenta giorni da quello indicato per ciascun anno, il Consigliere non abbia provveduto al versamento delle somme impegnate, pur in assenza di messa in mora da parte della Fondazione.
5. Fermi restando gli obblighi sottoscritti con la richiesta, il Consigliere Or-

dinario può dimettersi in qualsiasi momento dalla carica, che è da intendersi, ad ogni effetto di legge, onorifica.

Articolo 8 - Consiglieri benemeriti

1. Sono Consiglieri benemeriti coloro ai quali il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibererà di attribuire tale qualifica per essersi resi particolarmente meritevoli nei confronti dell'Istituzione, oppure abbiano contribuito alla sua crescita e affermazione, ovvero abbiano effettuato consistenti elargizioni a suo favore.
2. Ferma la facoltà di dimissioni e l'applicazione dell'art. 16, la carica di Consigliere benemerito è onorifica e a vita.

Articolo 9 – Competenze e funzionamento del Consiglio Generale

1. Il Consiglio Generale è l'organo assembleare e di indirizzo della Fondazione.
2. Il Consiglio Generale ha tutte le competenze che il codice civile attribuisce all'assemblea dei soci nelle società di capitali nonché quelle previste dall'art. 25 del D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche e integrazioni; in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) approva il bilancio di esercizio con i relativi allegati, compresa la relazione sulla gestione;
 - b) definisce le linee generali e programmatiche delle attività su base annuale e, ove lo ritenga, triennale;
 - c) all'atto del primo insediamento nomina i componenti elettivi del Consiglio di Amministrazione nonché il componente o i componenti dell'organo di controllo, determinandone i compensi, osservate le norme di

legge;

- d) delibera, con decisione insindacabile, sui reclami che fossero ad esso presentati avverso i provvedimenti di ammissione o non ammissione di Consiglieri ordinari;
 - e) approva i regolamenti che lo Statuto riserva alla sua competenza;
 - f) delibera in merito a trasformazione, fusione, scissione, scioglimento e devoluzione del patrimonio, osservato il disposto dell'art. 12 del D.Lgs. 112/2017;
 - g) delibera sulle modifiche da apportare allo Statuto e su ogni altro argomento che venga sottoposto al suo esame dal Consiglio di Amministrazione sulla base di proposte motivate.
3. Il Consiglio Generale si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte all'anno: nel mese di novembre per la definizione delle linee programmatiche, e nel mese di aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio, salvo il differimento della seduta per non oltre due mesi su decisione motivata del Consiglio di Amministrazione. Si riunisce, comunque, ogni volta che il Consiglio di Amministrazione ne deliberi la convocazione per gli argomenti che intende sottoporre alla sua attenzione.
4. Il Consiglio Generale viene convocato dal Presidente della Fondazione mediante comunicazione spedita a mezzo e-mail, telefax o raccomandata ai componenti almeno dieci giorni prima della data della riunione. Nella comunicazione deve essere specificato l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza, sia in prima che in seconda convocazione.
- In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata con comunicazione telegrafica o per telefax o almeno due giorni prima.

5. Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente della Fondazione, o

dal Vice Presidente o dal componente del Consiglio di Amministrazione più anziano di età.

6. La seduta è valida in prima convocazione, quando siano presenti la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione la seduta è valida quale che sia il numero dei presenti. I Consiglieri in carica possono rappresentare per delega fino a un massimo di due Consiglieri in forza di delega scritta estesa in calce all'ordine del giorno comunicato o comunque riferita alla specifica seduta.

7. Il Consiglio Generale delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Per le delibere di cui al comma 2 lettera f) e g) è richiesto il voto favorevole, rispettivamente, dei quattro quinti e dei due terzi dei componenti del Consiglio Generale in carica.

8. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Direttore della Fondazione se nominato, ovvero da altro funzionario o Consigliere designato di volta in volta dal Presidente.

9. E' consentito che uno o più Consiglieri partecipino alle sedute consiliari con modalità telematiche osservate le disposizioni di apposito regolamento approvato dal Consiglio Generale, osservato il disposto dell'art. 24, comma 4, del D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche e integrazioni.

10. L'assenza a tre sedute consecutive del Consiglio Generale comporta la decadenza dalla carica.

Articolo 10 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque componenti: il

successore della Fondatrice - di cui all'articolo 6 comma 2 - e quattro

componenti nominati dal Consiglio Generale. Ove siano superati due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435 bis del codice civile ridotti della metà, la nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione compete ai lavoratori della Fondazione in luogo del Consiglio Generale, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 6 comma 5.

2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e, comunque, fino alla seduta di primo insediamento dei Consiglieri Generali di diritto, designati ai sensi dell'art. 6, in cui si provveda effettivamente alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. I Consiglieri di Amministrazione in carica possono essere confermati alla scadenza.
3. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, tranne quelli riservati dalla legge o dallo statuto al Consiglio Generale.
4. Il Consiglio di Amministrazione:
 - a) elegge tra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente vicario;
 - b) predispone ed approva il bilancio preventivo entro il 30 ottobre precedente all'esercizio cui si riferisce, in funzione della seduta del Consiglio Generale tesa alla definizione delle linee programmatiche;
 - c) approva il progetto di bilancio di esercizio con i relativi allegati, ivi compresa la relazione sull'andamento della gestione, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Generale;
 - d) delibera la convocazione del Consiglio Generale fissando l'ordine del giorno e predisponendo gli atti da sottoporre allo stesso;

e) sulla base delle linee generali e programmatiche delle attività indicate

dal Consiglio Generale, e comunque in esecuzione dell'art. 2 dello Statuto, definisce l'attività annuale della Fondazione e ne approva i progetti;

f) provvede alla nomina dei componenti del Comitato Scientifico e dei Comitati Speciali di cui al successivo art. 14, definendone i compiti e i compensi;

g) delibera l'accettazione dei contributi, donazioni, lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili e immobili, acquisendo conforme delibera del Consiglio Generale ove richiesta, e rimettendo alle autorità di vigilanza i documenti funzionali alle prescritte autorizzazioni;

h) delibera la partecipazione della Fondazione ad Enti, Società e Associazioni;

i) delibera la promozione di liti o la resistenza davanti a tutti gli organi giurisdizionali ordinari, specializzati e speciali;

j) elabora, quando se ne dia il caso, le modifiche dello Statuto, e le propone al Consiglio Generale.

5. Il Consiglio può delegare al Presidente o ad altri componenti del Consiglio stesso parte dei propri poteri di ordinaria amministrazione, fissandone attribuzioni e limiti.

6. Può, inoltre, delegare l'intera gestione ordinaria - con esclusione, quindi, di ogni atto di straordinaria amministrazione - ad un Amministratore Delegato individuato fra i componenti del Consiglio stesso. Il compenso all'Amministratore Delegato è determinato dal Consiglio di Amministrazione, osservate le disposizioni di legge.

7. Se nel corso dell'esercizio vengano a mancare, per qualsiasi motivo,

uno o più amministratori, quelli in carica provvedono alla sostituzione per cooptazione ed i nuovi nominati rimangono in carica fino alla scadenza dell'organo.

8. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente presso la sede della Fondazione o luogo diverso. La comunicazione va spedita ai componenti, con lettera raccomandata o comunicazione via e-mail o telefax almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta e deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare, il luogo di riunione e l'ora. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere effettuata con comunicazione telegrafica o per telefax almeno due giorni prima. La convocazione è comunicata all'Organo di controllo.

9. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

10. Alle riunioni assiste il Direttore, e in sua mancanza, l'impiegato designato dal Presidente, il quale redige il verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal redattore.

Articolo 11 - Il Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio.

2. Il Presidente:

a) previa delibera del Consiglio di Amministrazione convoca – informandone l'Organo di controllo e quanti rivestano la carica di Presidente Onorario - e presiede il Consiglio Generale e il Consiglio di Amministrazione;

b) formula l'ordine del giorno, propone un diverso ordine di trattazione de-

gli argomenti all'ordine del giorno, propone le deliberazioni da assumere nelle rispettive adunanze e cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte;

c) cura il controllo delle verbalizzazioni degli Organi sociali.

3. Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri ad un membro del Consiglio di Amministrazione.

4. In caso di urgenza, assume - di intesa con l'Amministratore Delegato, se nominato – i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella prima riunione successiva.

5. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento, e lo coadiuva nell'espletamento delle sue funzioni.

Articolo 12 – Organo di Controllo interno

1. Il controllo interno è affidato a un Sindaco unico avente i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del codice civile.

2. Ove, per due esercizi consecutivi, risultino superati due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, il controllo interno sarà affidato a un Collegio Sindacale composto da tre membri di cui uno con funzioni di presidente e almeno due, fra cui il presidente, iscritti nel registro dei revisori legali dei conti. In tale caso la nomina di due componenti compete al Consiglio Generale e la nomina del terzo componente compete ai lavoratori della Fondazione, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 6, comma 5. Il disposto del presente comma si applica, altresì, al ricorrere dei presup-

posti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017 e successive modi-

fiche e integrazioni. Ove per due esercizi consecutivi non si realizzino i presupposti di cui al presente comma, viene meno l'obbligo della composizione collegiale dell'organo di controllo e della revisione legale dei conti.

3. L'Organo di controllo interviene alle sedute del Consiglio Generale per sottoporre allo stesso la propria relazione sul bilancio preventivo e sul progetto di bilancio, e, a propria discrezione e senza diritto di voto, partecipa del Consiglio di Amministrazione.

4. L'Organo di controllo:

a) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo n. 231 del 2001, qualora applicabili, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

b) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali e attesta che il bilancio sociale è redatto in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari che ne definiscono il contenuto.

c) può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

5. Nel caso di cui al comma 2, ai componenti qualificati dell'Organo di controllo compete, altresì, la revisione legale dei conti.

Articolo 13 - Presidente Onorario

1. Il Consiglio Generale, su proposta del Consiglio di Amministrazione,

può attribuire la Presidenza onoraria a coloro che, avendo rivestito per

lungo tempo cariche nella Fondazione, abbiano contribuito in modo determinante al rafforzamento della legittimazione sociale della Fondazione, nonché a personalità che, per competenza ed esperienza professionali nei settori in cui è esercitata l'attività della Fondazione, possano contribuire al perseguimento dei fini istituzionali.

2. Il Presidente Onorario ha diritto di partecipare alle sedute del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo, salvo il caso in cui rivesta anche la carica di componente di uno o entrambi gli organi.

Articolo 14 - Comitato Scientifico e Comitati Speciali

1. Il Consiglio di Amministrazione può costituire uno o più Comitati Scientifici con un numero da tre a sette componenti, scelti tra persone di indiscusso prestigio, con il compito di assistere il Consiglio stesso nell'elaborazione delle strategie della Fondazione e nelle relazioni con le autorità internazionali, comunitarie, nazionali, regionali, con le Organizzazioni Scientifiche e le istituzioni accademiche. I compensi ai membri dei Comitati Scientifici sono determinati dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione può altresì istituire, di volta in volta, Comitati Speciali composti da elementi interni ed esterni alla Fondazione, scelti in base alle competenze specifiche nel campo di attività del Comitato. Le prestazioni dei componenti interni alla Fondazione nell'ambito dei Comitati sono gratuite; per gli esterni i compensi sono determinati dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 15 – Direttore Generale

1. Il Direttore Generale viene nominato dal Consiglio di Amministrazione

tra persone di riconosciuta esperienza nella conduzione di istituzioni culturali, di ricerca, di formazione, è il responsabile della realizzazione di tutte le attività della Fondazione e coordina il lavoro dei collaboratori.

2. Le mansioni del Direttore, per la durata del mandato temporale previsto, sono definite dal Consiglio di Amministrazione, il quale determina la tipologia contrattuale del rapporto ed il relativo trattamento economico.

3. In assenza di nomina del Direttore, il Consiglio di Amministrazione può delegare le relative mansioni all'amministratore delegato.

Articolo 16 - Requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza

1. Il possesso dei requisiti di onorabilità ai fini della designazione e nomina alle cariche della Fondazione ricorre ove siano rispettate, congiuntamente, in capo alla persona fisica interessata, le condizioni previste e che, pertanto, essa:

i) non si trovi in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

ii) non sia stata sottoposta a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

iii) non sia stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ad una delle seguenti pene:

I. reclusione per un tempo superiore a sei mesi per uno dei reati pre-

visti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mo-

biliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e strumenti di pagamento, nonché per i reati previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

II. reclusione per un tempo superiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile;

III. reclusione per un tempo superiore ad un anno per un delitto contro la pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

IV. reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo;

iv) non abbia riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie e durata corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

2. Il possesso dei requisiti di professionalità ricorre ove la persona fisica designata o nominata, fermo il possesso dei requisiti di legge, abbia maturato un'esperienza complessiva di almeno tre anni in attività di amministrazione, direzione e controllo in enti del terzo settore o in imprese pubbliche o private aventi dimensioni equivalenti a quelle della Fondazione, ovvero abbia svolto, per la medesima durata, in uno o più dei settori e delle attività descritti all'articolo 2, attività di lavoro autonomo o subordinato, presso enti pubblici e soggetti privati. Ricorre il requisito di professionalità l'esercizio della libera professione o dell'insegnamento in mate-

rie umanistiche, giuridiche, economiche e informatiche. Il Presidente,

l'Amministratore Delegato e il Direttore Generale devono aver maturato una esperienza almeno quinquennale.

3. Le funzioni di amministrazione e controllo non sono compatibili con la titolarità di cariche elettive presso organi politici nazionali, regionali o locali. La candidatura alla elezione in un organo politico determina la decadenza dalle cariche rivestite nella Fondazione.
4. I titolari di cariche nella Fondazione dichiarano, al momento dell'assunzione della carica e per tutta la durata della stessa, se sono titolari di analoga funzione, ovvero di rapporti di lavoro o continuativi di consulenza e prestazione d'opera retribuita ovvero ancora di altri rapporti di natura patrimoniale presso altri Enti, dichiarando altresì se essi, a loro avviso, sono tali da incidere negativamente sulla loro indipendenza, evidenziando se tali impegni, incidendo negativamente sulla propria indipendenza, rendano inferibile o incompatibile il ruolo da assumere in Fondazione. L'Organo Amministrativo, sentito l'Organo di controllo, valuta le suddette dichiarazioni nonché le eventuali segnalazioni o informazioni autonomamente e legittimamente acquisite in merito e, ne informa l'interessato nonché, occorrendo, il soggetto che lo ha designato invitando quest'ultimo a provvedere alla sostituzione. Si applica l'art. 7, comma 3, in quanto compatibile.

Articolo 17 - Coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività della Fondazione

1. Fermo quanto disposto dall'art. 6, comma 1, lettera c), dall'art. 10, comma 1 e dall'art. 12 comma 2, per lavoratori, ai fini del presente articolo,

si intendono sia i titolari di contratto di lavoro subordinato, sia coloro che

collaborano con la Fondazione in forza di rapporti a titolo oneroso o gratuito.

2. Per utenti si intendono coloro i quali fruiscono dei servizi della Fondazione a fronte del versamento di corrispettivi o in quanto beneficiari di attività finanziate.
3. Per soggetti interessati alle attività della Fondazione si intendono coloro che, partecipando a campagne di raccolta di fondi o comunque a titolo di liberalità, sostengono la Fondazione con versamenti in denaro per importi inferiori a quelli che danno titolo alla nomina a Consigliere Generale, ovvero non sono interessati all'assunzione della carica. Sono tali coloro che risultano iscritti nel registro di cui all'articolo 19, comma 6, lettera i.
4. La Fondazione favorisce il coinvolgimento di quanti rientrano nelle categorie di cui ai commi 1, 2 e 3 attraverso processi di consultazione i cui esiti, con particolare riferimento alle condizioni di lavoro e alla qualità dei beni e servizi, saranno portati all'attenzione del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione per le rispettive competenze.
5. La consultazione avverrà preferibilmente con modalità telematiche e comunque in applicazione di apposito regolamento che sarà adottato dal Consiglio di Amministrazione in conformità e nei termini fissati dalle linee guida dettate dalle autorità vigilanti.
6. Delle forme e modalità di coinvolgimento si fa menzione nel bilancio sociale.

Articolo 18 - Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Di norma entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero - quando particolari esigenze lo richiedano - entro sei mesi, il Consiglio di Amministrazione sottopone al Consiglio Generale il Bilancio e la Relazione sull'andamento della gestione.

Articolo 19 – Libri e forme obbligatorie di comunicazione

1. Sono libri obbligatori – tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione in conformità alle disposizioni del codice civile – il libro giornale e il libro degli inventari.
2. E', altresì, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione il libro dei Consiglieri Generali. Ivi sono indicati i nominativi e le generalità complete dei Consiglieri di diritto, dei Consiglieri ordinari e dei Consiglieri benemeriti. Per ciascuno di essi viene indicata nel libro la data di assunzione della carica e la data di cessazione della stessa qualunque ne sia il motivo. Sul libro viene annotato, altresì, l'indirizzo di posta elettronica da utilizzarsi per ogni comunicazione sociale e, per i Consiglieri ordinari, l'ammontare dei contributi versati.
3. Il libro delle adunanze del Consiglio Generale è tenuto a cura del Consiglio stesso, e - per esso - del Presidente. Ivi sono trascritti i verbali delle adunanze dell'organo, ivi compresi quelli redatti da notaio, con i relativi allegati.
4. E' tenuto, a cura del rispettivo Consiglio il libro delle adunanze del Consiglio di Amministrazione nel quale sono trascritti i verbali delle sedute del Consiglio e i provvedimenti eventualmente assunti in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 11 comma 4.

5. Fa parte dei libri tenuti dalla Fondazione il Libro dell'Organo di controllo

interno, tenuto a cura del rispettivo organo.

6. A cura del Consiglio di Amministrazione, vengono infine tenuti:

- i) il registro dei lasciti e delle donazioni nel quale viene annotata ogni elargizione gratuita – quale che ne sia l'ammontare e la natura – che non dia luogo alla nomina a Consigliere Generale. Il registro recherà, altresì, la data dell'elargizione e le generalità complete del benefattore;
- ii) il registro dei volontari di cui all'art. 17 del D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche e integrazioni.

7. I Consiglieri hanno piena facoltà di esaminare tutti i Libri indicati nei commi che precedono.

8. La Fondazione redige e deposita presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio. Esso è redatto, a seconda dei casi, ed in quanto compatibili, ai sensi degli artt. 2423 e seguenti, 2435 bis o 2435 ter del codice civile.

9. La Fondazione redige - secondo le disposizioni di legge, regolamentari ed amministrative dettate dalle autorità vigilanti - il Bilancio Sociale, comprensivo della Relazione di Missione, e ne cura il deposito presso il registro delle imprese.

10. In apposita sezione del sito internet istituzionale sono pubblicati, in conformità alle norme legislative, regolamentari ed amministrative vigenti:

- il bilancio sociale;
- la composizione degli organi;
- gli emolumenti i compensi ed i corrispettivi versati a qualsiasi titolo ai

componenti degli organi;

- ogni altra informativa prescritta o comunque ritenuta utile dal Consiglio

di Amministrazione.

Articolo 20 - Regolamenti interni

Fatta eccezione per i Regolamenti che lo Statuto riserva alla competenza del Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione, oltre a quelli previsti espressamente dallo Statuto, può adottare Regolamenti interni tesi a dettare le norme di organizzazione e di funzionamento della Fondazione.

Articolo 21 – Scioglimento - estinzione

1. Con il rispetto delle procedure e delle autorizzazioni, nel caso di estinzione, il patrimonio della Fondazione dovrà essere devoluto ad altri Enti del Terzo Settore costituiti ed operanti da almeno tre anni, o ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 112/2017.
2. Il Consiglio Generale, nel deliberare l'estinzione dell'Ente, dovrà individuare un'organizzazione i cui scopi siano, per quanto possibile, simili a quelli della disciolta Fondazione, preso atto delle richieste eventualmente pervenute e previa approvazione del successore della Fondatrice di cui all'articolo 6, comma 2.
3. Le deliberazioni relative allo scioglimento ed alla definitiva destinazione in donazione del patrimonio devono essere prese con voto favorevole di non meno dei 4/5 dei componenti il Consiglio Generale.

Articolo 22 – Disposizioni transitorie e norma di rinvio

1. La Fondazione curerà la tenuta delle scritture contabili nei modi e nelle forme richieste per l'impresa sociale con effetto dal 01/01/2018.
2. Entro 40 giorni dall'approvazione dello Statuto i titolari del potere di nomina provvederanno alla designazione dei Consiglieri Generali, i quali

saranno convocati, nei successivi 20 giorni, per la seduta di primo inse-

diamento e per la nomina del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di controllo.

3. Le previsioni dello Statuto che presuppongono la previa adozione di un Regolamento saranno operative solo a seguito della sua approvazione che interverrà nei termini previsti dalle disposizioni di legge, regolamentari ed amministrative.

4. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017, come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 96 del 20 luglio 2018 e ogni altra successiva modifica o integrazione futura. Si applicano, inoltre, in quanto compatibili con le disposizioni dei citati decreti legislativi, le norme del Codice del Terzo Settore e, in mancanza, oltre che per gli aspetti non disciplinati le norme di legge e del codice civile che disciplinano le Fondazioni.

F.to: Marcello D'Aiuto, dr. Raimondo Malinconico notaio segue sigillo.

La presente copia realizzata con sistema elettronico, composta di n.26 facciate è conforme all'originale allegato e si rilascia per uso consentito

Salerno, lì

Firmato digitalmente: Raimondo Malinconico Notaio

Firmato digitalmente: Raimondo Malinconico Notaio